


Deliberazione n.26 del 26/04/2022 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 31 marzo 2022, P.G. 143231, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato dalla sede del comune ex Carbonifera mediante piattaforma Ciscowebex.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

| Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. | |
|-------|------|---------------------|-------|------|-------------------------|-----------|----------|----------------------|
| X | | Baglioni Alessandro | X | | Gervasutti Nicola | X | | Scarpa Alessandro |
| X | | Bazzaro Alex | X | | Giusto Giovanni | X | | Senno Matteo |
| | X | Bettin Gianfranco | X | | Martini Giovanni Andrea | X | | Tagliapietra Paolo |
| | X | Brugnaro Luigi | X | | Muresu Emmanuele | X | | Ticozzi Paolo |
| X | | Brunello Riccardo | | X | Onisto Deborah | X | | Tonon Cecilia |
| X | | Canton Maika | X | | Pea Giorgia | | X | Trabucco Gianluca |
| X | | Casarin Barbara | X | | Peruzzo Meggetto Silvia | X | | Visentin Chiara |
| X | | D'Anna Paolino | X | | Reato Aldo | X | | Visman Sara |
| X | | Damiano Ermelinda | X | | Rogliani Francesca | X | | Zanatta Emanuela |
| X | | De Rossi Alessio | X | | Romor Paolo | | X | Zecchi Stefano |
| X | | Fantuzzo Alberto | | X | Rosteghin Emanuele | X | | Zingarlini Francesco |
| X | | Gasparinetti Marco | X | | Saccà Giuseppe | | | |
| X | | Gavagnin Enrico | X | | Sambo Monica | | | |
| | | | | | | Pres. | Ass. | |
| | | | | | | 31 | 6 | |

Il Presidente, avvalendosi dell'applicazione informatica denominata "Concilium", apre la fase di votazione, durante la quale i Cons. Pea e Gasparinetti comunicano l'espressione di voto favorevole in collegamento audio-video, non riuscendo ad utilizzare l'applicazione concilium per problemi tecnici. Il Presidente, espletate le operazioni di voto, proclama il risultato sulla base delle risultanze della votazione elettronica e delle comunicazioni di voto espresse con il seguente esito:

Favorevoli n. 31 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 0 :

Non Votanti n. 0 :

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito sulla base delle risultanze della votazione elettronica e delle comunicazioni di voto espresse mediante il sistema audio video

(Gasparinetti, Bazzaro) :

Favorevoli n. 31 : Baglioni Alessandro - Bazzaro Alex - Brunello Riccardo - Canton Maika - Casarin Barbara - D'Anna Paolino - Damiano Ermelinda - De Rossi Alessio - Fantuzzo Alberto - Gasparinetti Marco -Gavagnin Enrico - Gervasutti Nicola - Giusto Giovanni - Martini Giovanni Andrea - Muresu Emmanuele - Pea Giorgia - Peruzzo Meggetto Silvia - Reato Aldo - Rogliani Francesca - Romor Paolo - Saccà Giuseppe - Sambo Monica - Scarpa Alessandro - Senno Matteo - Tagliapietra Paolo - Ticozzi Paolo - Tonon Cecilia - Visentin Chiara - Visman Sara - Zanatta Emanuela -Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 0 :

Non Votanti n. 0 :

Oggetto: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

Premesso che:

- il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 portante *"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124."* all'art.1 comma 4 ha tra l'altro disposto che: *"Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni."*;
- la disciplina delle attività economiche, inclusa quella inerente l'avvio e la gestione degli esercizi di commercio al dettaglio, va subendo sin dagli anni '90 interventi legislativi (D.Lgs 114/1998 e DL 223/2006 convertito con L. 248/2006, D.Lgs 59/2010, DL 138/2011 convertito con L 148/2011, DL 201/2011 convertito con L 214/2011, ecc.) volti alla semplificazione degli adempimenti per l'avvio d'impresa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione a garanzia della libera concorrenza e della libertà di iniziativa economica, restando comunque ferma la necessità di contemperare tali principi con quelli di quantomeno analogo valore costituzionale di presidio dei pubblici interessi alla tutela dell'integrità del patrimonio storico-artistico, culturale, dell'orientamento sociale dello sviluppo delle comunità cittadine, in cui la norma sopra richiamata trova evidente "ratio";

Vista la legge 27/2012 n.27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che ha accelerato il percorso di liberalizzazione ma al secondo comma dell'art.1 prevede che *"l'iniziativa economica privata è libera... ed ammette solo i*

limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico...";

Rilevato inoltre che, significativamente, con riferimento alle peculiarità uniche su scala mondiale della Città antica di Venezia, il Comune è chiamato alla temperata tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico-culturale della Città Antica, anche in considerazione della necessità di presidiare lo sviluppo dei flussi turistici e il conseguente rischio di far perdere alla Città antica la sua autentica identità e alle attività produttive e di distribuzione commerciale, la loro tradizionale capacità di integrarsi con il contesto urbano e dei rapporti socio-economici, anche in termini di compatibilità con le caratteristiche di pregio culturale dei compendi che le ospitano;

Ritenuto che nello specifico appare urgente un generale contrasto al degrado contro i fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell'immagine e dell'identità storico-architettonica della città;

Visto che:

Venezia e la sua Laguna sono state inserite nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) dell'UNESCO nel 1987 ai sensi della *Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale*, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, rispondendo a tutti i 6 criteri di carattere culturale definiti dal Comitato del Patrimonio Mondiale (WHC);

il piano di gestione del sito Unesco "Venezia e la sua laguna" individua quale punto di debolezza "la mancanza di un Piano di sviluppo commerciale volto a "tipicizzare" gli esercizi commerciali con prodotti locali" e quale "minaccia" il rischio di un "ulteriore abbandono delle attività commerciali di vicinato e la loro sostituzione con attività commerciali legate esclusivamente al settore turismo";

lo scostamento dell'offerta delle attività commerciali rispetto al contesto tipico urbano rivolto a servizio dei fruitori stabili determina anche una percezione negativa nei residenti e nei visitatori;

la Città Antica, come individuata nel suo perimetro dagli strumenti di pianificazione, necessita di un ulteriore impulso di riordino della disciplina regolamentare dei vari profili afferenti la materia della vendita di prodotti alimentari e non, anche attraverso l'individuazione delle specifiche attinenti il decoro urbano;

Dato atto che:

la Città antica di Venezia, nucleo insediativo di primario rilievo della Città, è disciplinata da apposito Piano Regolatore che ne delinea le possibili trasformazioni fisiche e funzionali e le destinazioni d'uso compatibili delle unità edilizie coinvolte;

tra gli obiettivi prioritari del Piano vi è la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della Città Antica e quindi la tutela dell'identità socio-culturale dell'insediamento veneziano, assicurando continuità al rapporto tradizionale della popolazione insediata con l'ambiente lagunare e ai connotati impressi nella città antica durante il corso della storia, come condizioni della sua qualità e della sua positiva fruizione;

tale Piano definisce direttive e regole capaci di incoraggiare la residenzialità, in costante

diminuzione e la vitalità della Città Antica attraverso la conservazione delle attività tradizionali e l'insediamento di attività produttive compatibili con la salvaguardia del patrimonio storico-culturale, architettonico e ambientale della Città;

L'Amministrazione Comunale ha definito la rilettura della Regolamentazione locale alla luce della nuova normativa in materia di liberalizzazioni e semplificazione delle materie afferenti le attività economiche e nello specifico:

- con deliberazione Consiliare n.73/2003, ai sensi dell'art.50 c.7 della Legge Regionale 61/1985, ora art.48 Legge Regionale 11/2004, l'Amministrazione Comunale ha adottato una variante normativa al Piano, che prevede specifiche norme restrittive per la localizzazione delle attività commerciali in alcune zone del Centro storico (cosiddette aree mercatali Insula di Rialto, Via Garibaldi, Campo S. Margherita, Rio Terà San Leonardo); in particolare il Regolamento allegato alla stessa, all'art.2, prevede un elenco di merceologie non commerciabili sia per le nuove aperture che per i trasferimenti nelle aree indicate e un elenco di attività consentite/vietate agli artt. 9 e 10;
- con apposita Deliberazione di Giunta Comunale sono stati aggiornati i flussi di traffico pedonale nel centro storico di Venezia già identificati con precedente Deliberazione di Giunta n. 151 del 4 aprile 2014 e confermata la classificazione delle aree pedonali in relazione ai flussi pedonali, distinti in intensi, medi, moderati o scarsi;
- con deliberazione Consiliare n. 17 del 04/05/2017 il Consiglio Comunale di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 222/2016, ha proposto dei limiti all'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia mediante il divieto di nuove aperture di attività di vendita e/o di produzione di prodotti alimentari le cui modalità di preparazione e vendita siano finalizzate al consumo su pubblica via nella Città Antica (*take away*) con validità triennale; l'intesa prevista dalla norma è stata raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 28/05/2018; tali limiti sono stati successivamente recepiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 26 luglio 2018 che ha approvato alcune modifiche al Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande estendendo, tra l'altro, le microzone del territorio caratterizzate da particolari esigenze di tutela ambientale, culturale, monumentale, paesaggistica, territoriale e storico-artistica, definite "Ambiti di tutela", all'intera Città Antica (con esclusione delle zone di Sacca Fisola, Santa Eufemia, Redentore e Tronchetto), vietando conseguentemente l'apertura di nuovi bar e ristoranti, di nuove attività di *take away*, nonché l'avvio di locali che esercitino attività di somministrazione non assistita;
- con Deliberazione n.342 del 7 novembre 2018 della Giunta Comunale sono stati approvati i Criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella Città Antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina, che hanno introdotto il divieto di rilascio di ampliamenti o di nuove concessioni di suolo pubblico per un periodo sperimentale di mesi 12 successivamente prorogato fino al 31/12/2022 con deliberazioni di Giunta Comunale n. 295 del 27/10/2020 e n. 266 del 09/11/2021;
- con deliberazione Consiliare n. 54 del 26 settembre 2019 sono state introdotte delle Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'area di Piazza San Marco e dell'area Realtina, sottoposte ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività Culturali - S.A.B.A.P., ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222; l'intesa prevista dalla norma è stata raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 03/02/2020;
- tali misure sono da considerarsi attuative del programma complessivo di tutela delle caratteristiche socio economiche e storico culturali finalizzato all'impegno, assunto unitamente con il Governo italiano, per la gestione e tutela del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna;

Considerato che molti contesti urbani della Città antica, interessati da flussi turistici intensi, sono altresì connotati da complessi architettonici di interesse culturale, in buona parte tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n. 42/2004, la cui scala architettonica è tale da imprimersi nella morfologia urbana, divenendo l'elemento di misura dei percorsi e degli spazi cittadini, e che le modalità di esercizio del commercio, qualora in contrasto, oltre che con la corretta conservazione, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi rappresentato, potrebbero recare pregiudizio alle esigenze di tutela del patrimonio culturale;

Ritenuto che:

vada dato valore al commercio di prossimità e ad una rete di vendita orientata su standard di qualità e di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni sia per gli ospiti che per i cittadini residenti, in quanto attività direttamente incidenti sulla qualità del contesto, la gradevolezza dell'impatto visivo delle aree interessate e quindi sulla loro positiva fruibilità, anche estetica, che può del resto contribuire a prevenire fenomeni di degrado non solo visivo ma anche fisico;

vada rafforzata l'efficacia delle misure conservative già in atto, introdotte dalle deliberazioni sopra richiamate, sia negli ambiti già disciplinati sia in altri ambiti della città antica, limitando le attività di commercio di beni non compatibili con l'identità culturale e storico-architettonica cittadina;

considerata l'opportunità di stabilire un congruo periodo di monitoraggio e valutazione degli effetti direttamente ed indirettamente derivanti dal presente provvedimento e che tale periodo, in ragione delle dinamiche socio-economiche rilevanti, possa essere stabilito in tre anni;

sia necessario, alla luce di tali considerazioni, stabilire per gli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, per gli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e per tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco dove è presente un'elevata concentrazione di immobili sottoposti a tutela culturale e di aree interessate da flussi pedonali intensi di cui all'allegata planimetria (TAVOLA U), parte integrante del presente provvedimento, che:

- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l'insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
- consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l'Area Marciana e l'Area Reatina:
 - commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
 - librerie;
 - gallerie d'arte e antiquari;
 - arredamento e design;
 - commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
 - artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23

della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto) purché sia stato avviato l'iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l'apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto;

nonché l'apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco:

- ◆ **Codice Ateco: 47.26** Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.51.1** Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- ◆ **Codice Ateco: 47.53.11** Commercio al dettaglio di tende e tendine;
- ◆ **Codice Ateco: 47.59.6** Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- ◆ **Codice Ateco: 47.62.2** Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- ◆ **Codice Ateco: 47.63** Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.64.1** Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- ◆ **Codice Ateco: 47.65** Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.71.2** Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.71.3** Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- ◆ **Codice Ateco: 47.73.1** Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;
- ◆ **Codice Ateco: 47.73.2** Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie;
- ◆ **Codice Ateco: 47.74** Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.75.1** Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ◆ **Codice Ateco: 47.75.2** Erboristerie;
- ◆ **Codice Ateco: 47.76.1** Commercio al dettaglio di fiori e piante;
- ◆ **Codice Ateco: 47.76.2** Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- ◆ **Codice Ateco: 47.77** Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.78.2** Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

➤ non sia consentito, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle

ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;

- per le attività già esistenti, si applicano le misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano, già definite con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2019 per l'Area Marciana e l'Area Realtina, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate;

Ritenuto necessario addivenire ad una Deliberazione che contrasti l'esercizio delle attività ritenute non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, da sottoporre all'Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG previsto dall'articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016;

Ritenuto altresì necessario prorogare i divieti ed i limiti stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2019, intesa raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 3 febbraio 2020, fino alla scadenza del presente provvedimento, al fine di consentire la predisposizione di una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città Antica;

Considerato che tali misure si sostanziano in divieti che concernono, per un periodo di tempo limitato ed in zone di straordinario valore esattamente individuate, il commercio di beni afferenti a specifici tipi e categorie merceologiche anche con necessario riferimento alle modalità di esposizione ed allestimento delle strutture di vendita;

Sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria;

Visto il parere del Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Commercio e dal Direttore dell'Area Economia e Finanza;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti misure miranti a disciplinare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Città antica, con delimitazione delle aree interessate:

Negli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e in tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco dove è presente un'elevata concentrazione di immobili sottoposti a tutela culturale e di aree interessate da flussi pedonali intensi di cui all'allegata planimetria (TAVOLA U), parte integrante del presente provvedimento, che:

- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l'insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o

di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;

- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
- consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l'Area Marciana e l'Area Realtina:
 - commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
 - librerie;
 - gallerie d'arte e antiquari;
 - arredamento e design;
 - commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
 - artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto) purché sia stato avviato l'iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l'apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto”;

nonché l'apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco:

- ◆ **Codice Ateco: 47.26** Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.51.1** Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- ◆ **Codice Ateco: 47.53.11** Commercio al dettaglio di tende e tendine;
- ◆ **Codice Ateco: 47.59.6** Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- ◆ **Codice Ateco: 47.62.2** Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- ◆ **Codice Ateco: 47.63** Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.64.1** Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- ◆ **Codice Ateco: 47.65** Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.71.2** Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.71.3** Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;

- ◆ **Codice Ateco: 47.73.1** Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.73.2** Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.74** Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.75.1** Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.75.2** Erboristerie;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.76.1** Commercio al dettaglio di fiori e piante;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.76.2** Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.77** Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.78.2** Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;
2. sono consentite eventuali nuove aperture o trasferimenti nel caso in cui tali interventi siano già in corso a seguito di opere edilizie o di adeguamenti igienico-sanitari già autorizzati, in quanto segnalati o comunicati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
 3. alle fattispecie di cui al punto 1, comprensive della vendita di prodotti è applicabile l'art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29/12/2012 n. 50 e, conseguentemente, l'obbligo, per il comune, di disporre l'immediata chiusura dell'attività nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000;
 4. per le attività già esistenti nelle aree di cui all'allegata planimetria (TAVOLA U), si applicano le misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo dell'esposizione merceologica rispetto al contesto urbano già previste con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2019 per l'Area Marciana e l'Area Realtina, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate e che dovranno essere attuate entro sei mesi dal raggiungimento dell'Intesa con la Regione;
 5. di prorogare i divieti ed i limiti stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2019, intesa raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 3 febbraio 2020, fino alla scadenza del presente provvedimento, al fine di consentire la predisposizione di una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città Antica;
 6. di dare mandato all'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita di:
 - conformarsi a quanto sopra disposto emanando tutti gli atti di competenza al fine di garantire l'effettività delle misure adottate con la presente deliberazione;
 - avviare il procedimento finalizzato al raggiungimento dell'Intesa con la Regione, sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG come previsto dall'articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016;
 7. di dare mandato all'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio di:

- predisporre controlli puntuali annuali per verificare il rispetto delle misure elencate, in particolare al punto 1 e 3 di codesto deliberato;
 - produrre una relazione scritta di detti controlli fruibile dai componenti il Consiglio Comunale e quanti di competenza;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

ALLEGATI

- **TAVOLA U** (impronta:
8B498BA41E000CA92A093B454AD79230D08D33463E2DE06EE5668DD065BE8A02)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
47D0F4C2392C4D9D2CA8AD28B4197DC076E415BC64C27D3D9CA759421D4B3C66)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
79ACBEA4ED2484510B519476A21E8C8298C1CD4AD20F641BAB6BEACF09823A0E)
- **Allegato emendamenti presentati** (impronta:
010F3879B0C56CC36DBF906025318AFD62B665E3740C26B24D1E65956EB4CF1F)
- **Pareri di regolarità emendamento** (impronta:
F1A9DC2987731CF918B29EF097FF7998B683904B6D87511DDFE95AF9DDD650E5)

(Proposta di deliberazione n. 2022/1020 del 01/04/2022)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale
SILVIA ASTERIA

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO



Data 09/05/2022

Protocollo N° 0209620 Class: 1.810.03.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 6

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 3 maggio 2022 “*Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022 concernente misure di regolamentazione dell'esercizio di attività economiche ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.*”.

Al Comune di Venezia
Direzione Servizi al cittadino e
imprese – Settore Sportello Unico
Attività Produttive

Pec: protocollo@pec.comune.venezia.it

e, p.c. all'Assessore regionale allo Sviluppo
Economico ed Energia

Loro sedi

Si trasmette, per il seguito di competenza, la deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 3 maggio 2022, in oggetto indicata, con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è stata espressa l'intesa regionale sulla deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26 aprile 2022.

Si evidenzia con l'occasione che, come indicato nella predetta deliberazione regionale, l'intesa ha una valenza meramente programmatoria, demandandosi a codesto Comune l'adozione degli atti conseguenti che rientrano nella diretta ed esclusiva competenza comunale.

Da ultimo si evidenzia che l'intesa regionale ha validità triennale decorrente dalla data di adozione del citato provvedimento regionale e che al medesimo termine di validità è stata prorogata l'intesa regionale espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020 con riferimento alle misure comunali di limitazione introdotte per le attività commerciali ubicate nelle aree di Piazza San Marco e di Rialto.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dr.ssa Adanella Peron

Unità Organizzativa Commercio e Servizi
Direttore: Dr.ssa Luisa Luise
Ufficio Disciplina e Coordinamento reti distributive
Responsabile: Dr. Giuseppe Mollica tel. 041 2794283

Trasmissione Comune Venezia DGR Intesa 2022

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PERON ADANELLA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253

PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it



Proposta n. 731 / 2022

PUNTO 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 03/05/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 509 / DGR del 03/05/2022

OGGETTO:

Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022 concernente misure di regolamentazione dell'esercizio di attività economiche ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Presidente | Luca Zaia | Presente |
| Vicepresidente | Elisa De Berti | Assente |
| Assessori | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
| | Francesco Calzavara | Presente |
| | Federico Caner | Presente |
| | Cristiano Corazzari | Assente |
| | Elena Donazzan | Presente |
| | Manuela Lanzarin | Presente |
| Segretario verbalizzante | Roberto Marcato | Presente |
| | Lorenzo Traina | |

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022 concernente misure di regolamentazione dell'esercizio di attività economiche ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022 *“Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività culturali – S.A.B.A.P. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222”*.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 26 del 26 aprile 2022 il Consiglio comunale di Venezia adottava nuove misure di regolamentazione e limitazione delle attività commerciali operanti in alcune aree del centro storico di Venezia ai fini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il provvedimento comunale veniva adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; tale disposizione prevede infatti che i Comuni, d'intesa con le Regioni, sentita la competente Soprintendenza presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché le associazioni di categoria, adottino provvedimenti limitativi all'esercizio di attività economiche per ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Tali misure possono consistere nel divieto ovvero nell'assoggettamento al regime dell'autorizzazione laddove l'attività sia libera ovvero sottoposta al regime semplificato della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della vigente normativa.

Il citato provvedimento comunale seguiva analoghe iniziative intraprese negli scorsi anni a tutela del patrimonio storico ed artistico della Città Antica, sui quali la Giunta Regionale formulava la prescritta intesa.

In particolare, con deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 maggio 2018 veniva espressa una prima intesa regionale, ai sensi della citata normativa statale, sulla deliberazione della Giunta comunale n. 138 dell'11 maggio 2018 recante misure di limitazione delle attività di vendita e/o di produzione di generi alimentari per il consumo su pubblica via (cd. *“take away”*) non ritenute compatibili con le suddette esigenze di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del centro storico veneziano.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020 veniva espressa una nuova intesa sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2019, recante ulteriori misure regolamentazione e limitazione delle attività commerciali operanti nell'area di Piazza San Marco e nell'area Realtina ai fini delle suddette ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Comune, con l'odierna deliberazione n. 26 del 2022, richiedeva, tra l'altro, la proroga dell'efficacia della predetta intesa regionale triennale espressa con la citata deliberazione n. 108 del 2020, come di seguito meglio specificato.

Nella citata deliberazione consiliare comunale n. 26 del 2022, oggetto di esame nel presente provvedimento, venivano individuate le aree, indicate in apposita planimetria allegata al medesimo provvedimento comunale, caratterizzate da flussi pedonali intensi e connotate da complessi architettonici di interesse culturale e, come attestato dal Comune, in buona parte tutelati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 37”*.

Le misure proposte dal Comune prevedevano in particolare:

- il divieto, per un periodo di tre anni, di insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché del loro ampliamento di superficie di vendita



- o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e gelateria;
- il divieto, per un periodo di tre anni, di insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
 - di consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l'Area Marciana e l'Area Realtina:
 - commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
 - librerie;
 - gallerie d'arte e antiquari;
 - arredamento e design;
 - commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
 - artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "*Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto*" purché sia stato avviato l'iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l'apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto;
 - di consentire, altresì, nelle predette aree, per il periodo di tre anni, l'apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti, di cui alla seguente classificazione Ateco:
 - codice Ateco: 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati;
 - codice Ateco: 47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
 - codice Ateco: 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine;
 - codice Ateco: 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
 - codice Ateco: 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
 - codice Ateco: 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
 - codice Ateco: 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
 - codice Ateco: 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati;
 - codice Ateco: 47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
 - codice Ateco: 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
 - codice Ateco: 47.73.1 Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;
 - codice Ateco: 47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie;
 - codice Ateco: 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
 - codice Ateco: 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
 - codice Ateco: 47.75.2 Erboristerie;
 - codice Ateco: 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
 - codice Ateco: 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
 - codice Ateco: 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati;
 - codice Ateco: 47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
 - il divieto, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate, nonché il divieto di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata, e di introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;



- l'applicazione, per le attività già esistenti, delle misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano, già definite con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 2019 per l'Area Marciana e l'Area Realtina, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate; tali misure dovranno essere attuate nel termine di sei mesi dal raggiungimento dell'intesa con la Regione.

Ciò premesso, si prende atto della volontà espressa dall'amministrazione comunale, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 222 del 2016, di introdurre, per un periodo di tre anni, le predette misure di limitazione di carattere merceologico e insediativo, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale concernente le menzionate aree del centro storico della Città Antica.

Tali aree, come osservato dal Comune, stante la presenza di complessi architettonici di rilevante interesse culturale e in relazione alla cospicua entità dei flussi turistici che le caratterizzano, necessitano infatti di un particolare livello di tutela anche sotto il profilo degli standard qualitativi dell'offerta commerciale, tesa alla valorizzazione del contesto territoriale di riferimento e delle sue tradizioni, in conformità con le linee di indirizzo formulate nel piano di gestione del sito Unesco "Venezia e la sua laguna", richiamato nel provvedimento comunale.

L'iniziativa comunale risulta peraltro esser già stata intrapresa in altri comuni italiani in cui sono presenti aree aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di particolare rilevanza e, a quanto consta, tali iniziative hanno avuto il positivo vaglio della giurisprudenza amministrativa per quanto attiene alla conformità con i principi europei e statali che governano l'esercizio delle attività economiche (vedasi in particolare Tar Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 1592, che ha peraltro fondato il proprio orientamento sugli indirizzi in tal senso formulati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 239 del 11 novembre 2016).

Si prende, altresì, atto dell'acquisizione, da parte del Comune, dei pareri formulati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna -, nonché dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, come prescritto dalla citata normativa statale.

Si prende atto, infine, dell'esigenza, rappresentata nel provvedimento comunale, di effettuare un'attività di monitoraggio sugli effetti diretti e indiretti connessi all'introduzione delle nuove misure, nell'ambito del predetto periodo triennale di efficacia delle misure stesse, nonché dell'avvio di una puntuale fase di controllo al fine di verificare il rispetto delle misure limitative introdotte.

La previsione del predetto limite triennale di applicazione delle predette misure e il contestuale monitoraggio dei relativi effetti assicurano il carattere di proporzionalità e adeguatezza delle misure stesse rispetto alle finalità di tutela che si intendono perseguire.

Si propone pertanto di esprimere, in relazione al predetto provvedimento comunale, l'intesa regionale stabilita dall'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 222 del 2016, precisando sin d'ora che la medesima ha carattere meramente programmatico, demandando al Comune l'adozione degli atti conseguenti che rientrano nella diretta ed esclusiva competenza comunale.

In considerazione della durata triennale delle misure proposte dal Comune si evidenzia che l'intesa regionale ha anch'essa durata triennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento.

Da ultimo, condividendosi l'esigenza di predisporre una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città Antica, si esprime parere favorevole alla richiesta del Comune di Venezia di proroga della validità dell'intesa espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020 sino al medesimo termine di validità dell'intesa oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 766 del 26 maggio 2018 e n. 108 del 3 febbraio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere conseguentemente l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022 *“Misure di regolamentazione dell’esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività culturali – S.A.B.A.P. ai sensi dell’art.1, comma 4 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222”*;
3. di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, l'intesa di cui al punto 2) ha validità triennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di stabilire, per le medesime motivazioni, la proroga della validità dell'intesa espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020 sino al medesimo termine di cui al punto 3);
5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell’esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina

